TI_GERICHTE 11.2010.27 vom 9. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.27_d20061109

FR: TI_GERICHTE 11.2010.27 du 9 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2010.27 del 9 novembre 2006

Regeste

Contributo alimentare dopo il divorzio: costo dell'alloggio

Erwägungen

E. 2

Nell'appello AP 1 rimproverava anzitutto alla moglie di non avere dimostrato il livello di vita avuto durante la comunione domestica, ma la critica era senza interesse, giacché AO 1 chiedeva solo un contributo alimentare destinato a coprire il proprio fabbisogno minimo dopo il divorzio (in pratica una rendita d'indigenza). Relativamente all'ammontare di tale fabbisogno minimo, da lei indicato in fr. 3649.– mensili nel memoriale conclusivo, questa Camera ha constatato che davanti al primo giudice AP 1 non aveva contestato alcuna voce di spesa. Solo per quanto riguardava il costo dell'alloggio egli aveva addotto nella petizione che la moglie vive gratuitamente in casa propria, ma nella risposta AO 1 aveva fatto valere spese per fr. 1000.– mensili e su quell'importo AP 1 non aveva più preso posizione, né introducendo una replica, né esprimendosi alle successive udienze del 13 dicembre 2005 e del 9 marzo 2006, né determinandosi nel memoriale conclusivo e rinunciando finanche al dibattimento finale. Questa Camera ha reputato così improponibili doglianze che l'interessato aveva manifestamente rinunciato a far valere davanti al giudice del divorzio (sentenza 14 maggio 2008 di questa Camera, consid. 4) .

E. 3

Nella sentenza dell'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha ritenuto, per converso, che AP 1 abbia sufficientemente contestato la spesa per l'alloggio di fr. 1000.– mensili (fr. 1100. – mensili con le spese accessorie) inserita da AO 1 nel proprio fabbisogno minimo, avendo egli allegato nel memoriale conclusivo che quelle uscite “ sono inesistenti perché la signora AO 1 vive in casa propria ” (sentenza 5A_383/2008, consid. 4.2.2). Onde la necessità di esaminare la questione. Ora, che AO 1 viva in casa propria, nell'ex abitazione coniugale, è pacifico. Già nella sentenza del 14 maggio 2008 questa Camera aveva accertato che in pendenza di appello, il 2 luglio 2007, essa era finanche divenuta unica proprietaria, dopo la morte della madre _____, della particella n. 105 RFD di _____, su cui sorge un edificio bifamiliare. Tant'è che questa Camera l'aveva invitata ad appigionare il piano inferiore dello stabile per finanziare l'ammanco da lei registrato (fr. 550.– mensili) rispetto al suo fabbisogno minimo, nonostante il contributo alimentare di fr. 900.– mensili stabilito dal Pretore (sentenza del 14 maggio 2008, consid. 7c). Sotto questo profilo la situazione è pertanto chiara.

E. 4

Ciò premesso, che AO 1 abiti in casa propria ancora non significa che le sue spese per l'alloggio siano “ inesistenti ”, come asserisce l'appellante . Un proprietario immobiliare

deve assumere per comune esperienza costi che vanno dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) alle riparazioni, dalle revisioni periodiche degli impianti ai premi per l'assicurazione dello stabile, dai tributi ricorrenti (ad esempio per l'uso delle canalizzazioni) a quelli versati una tantum , fino al pagamento degli eventuali interessi ipotecari. Certo, chi fa valere determinate uscite deve anche dimostrarle. E in concreto l'unico elemento consisteva nel fatto (notorio, poiché risultante da pubblici registri: art. 184 cpv. 3 CPC) che sulla particella n. 105 è iscritta in primo grado una cartella ipotecaria al portatore di fr. 170 000.– detenuta dalla Banca _____, _____ (AO 1 precisava, nelle osservazioni all'appello, di aver dovuto aumentare il mutuo da fr. 110 000.– a fr. 170 000.–: pag. 3). Ma ciò non vuol dire che il costo dell'alloggio fosse nullo. Mancando dati sicuri, il Pretore avrebbe dovuto procedere dunque per apprezzamento. Identico criterio si applica, del resto, ove si tratti di valutare il presumibile onere d'imposta in difetto di risultanze affidabili (sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c).

E. 5

Non si disconosce che una stima per apprezzamento impone cautela, non dovendosi privilegiare un coniuge negligente rispetto a un coniuge che documenta le proprie uscite. In nessun caso, poi (e men che meno ai fini di una mera rendita di indigenza), la stima deve eccedere quanto ragionevolmente si può ammettere che un coniuge in condizioni analoghe spenderebbe per un alloggio destinato a sé solo (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). Sta di fatto che in concreto un appartamento da fr. 1000.– mensili (fr. 1100.– comprensivi delle spese accessorie) a _____ per una persona sola non può sicuramente dirsi eccessivo o dispendioso. Né riconoscere a AO 1 un simile costo dell'alloggio connota abuso o eccesso d'apprezzamento. Anche tenendo conto della circostanza che l'interessata abita in casa propria, non si devono trascurare infatti i costi correlati alla proprietà fondiaria (sopra, consid. 4) e l'entità del carico ipotecario (che l'appellante non contestava essere stato aumentato da fr. 110 000.– a fr. 170 000.–). Ne segue che, pur esaminando la contestazione mossa dall'appellante alle spese abitative della moglie, nulla muta in definitiva per rapporto al giudizio emanato il 14 maggio 2008 da questa Camera.

E. 6

Si aggiunga che nel risultato l'apprezzamento predetto trova legittimazione anche da un altro punto di vista. Si è accennato – ma si era già sottolineato nella precedente sentenza (consid. 4a) – che AO 1 chiede un contributo alimentare destinato a finanziare non il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (di quasi vent'anni), come avrebbe potuto in virtù dell'art. 125 CC (DTF 134 III 580 consid. 8 con richiami), ma solo il suo fabbisogno minimo dopo il divorzio. Essa rivendica unicamente, in altri termini, una rendita d'indigenza come quella che prevedeva l'art. 152 vCC. Già una simile rendita (“ pensione d'assistenza ”), tuttavia, garantiva non la semplice copertura del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, bensì la copertura del minimo esistenziale secondo il diritto civile, “ allargato ” del 20% (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa). In concreto AO 1 quantificava il suo fabbisogno minimo davanti al Pretore, come detto (consid. 2) , in fr. 3649. – mensili. Se in quella somma si reputa compresa la maggiorazione del 20% (fr. 729.80), il Pretore avrebbe anche potuto riconoscere un costo per l'abitazione di soli fr. 370.20 mensili (sufficiente sì e no per pagare gli interessi ipotecari), libera poi l'interessata di finanziare tutte le altre spese correlate alla proprietà fondiaria con il supplemento del 20%. Il che avrebbe anche sanzionato la mancata documentazione di tali

spese da parte di lei. È vero che, riconoscendosi un margine del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo al coniuge creditore del contributo alimentare, identico margine va riconosciuto al coniuge debitore. L'appellante non pretendeva tuttavia che con il suo stipendio di fr. 5725.– mensili netti (apparentemente l'ultimo agli atti: certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta 2003B, nel fascicolo “ edizione ”) egli non potesse conservare un agio del 20% sul suo minimo esistenziale del diritto esecutivo dopo avere stanziato a AO 1 la pensione di fr. 900.– mensili. Anzi, AP 1 non ha mai nemmeno quantificato il proprio fabbisogno minimo. Se poi ci si attiene alla somma riconosciuta dalla moglie come fabbisogno minimo del marito nel memoriale conclusivo (fr. 3428. – mensili: pag. 4), l'ipotesi va finanche esclusa d'acchito. Ciò dimostra una volta ancora che il dispositivo pronunciato da questa Camera il 14 maggio 2008 va ribadito nel suo intero.

E. 7

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la sorte fissata nella sentenza del 14 maggio 2008 (consid. 9).

E. 8

I rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale sono quelli indicati nella sentenza del 14 maggio 2008 (consid. 10). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– fr. 450.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 5. Intimazione: –; –. Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.